

AIB - COMMISSIONE STATUTO SINTESI E CRONOLOGIA DEI LAVORI AL 22 OTTOBRE 2016

METODO E CRONOLOGIA

La Commissione Statuto, nominata dal CEN nella seduta del 9 giugno 2016¹, si è insediata virtualmente nelle settimane successive, dopo la comunicazione delle nomine (23 giugno, trasmissione via e-mail della nota prot. 118/2016), la ricezione della documentazione istruttoria fornita dal CEN (7 luglio) e l'attivazione di una lista postale dedicata (statuto@aib.it).

Il 13 luglio 2016 la Commissione si è riunita presso la sede nazionale (presenti: Maiello, Merola, Morgese, Tassone; assenti giustificati: Parise, Vitale), con l'obiettivo di definire un'agenda dei lavori. La riunione si è tuttavia conclusa senza un accordo sull'ordine cronologico dei temi da affrontare, né sulla definizione di una scala di priorità. Due dei quattro presenti (Waldemaro Morgese e Fabio Tassone) hanno infatti eccepito che l'assenza di tre membri impedisse di adottare qualsiasi decisione in proposito e che, comunque, la documentazione fornita dal CEN, e in particolare il documento di sintesi (intitolato "Categorizzazione eventuali modifiche statutarie") andasse integrata con ulteriori temi e argomenti che erano stati prospettati e discussi tra CEN e CNPR.

Sia nel corso della riunione, sia dal carteggio successivo, sono emerse nette differenze di vedute tra i componenti sull'entità del mandato della Commissione e sulla sua durata, ovvero sulla opportunità che la Commissione consegnasse agli organi le proprie conclusioni, eventualmente anche parziali, entro l'autunno 2016.

Vi è chi, come i colleghi Morgese e Tassone, ritiene indispensabile evitare di proporre "piccoli aggiustamenti", esclude che ad essi sia circoscritto il mandato conferito alla Commissione, considera necessario inquadrare tutte le proposte di riforma in una più ampia, capillare e organica prospettiva di revisione statutaria, per la quale, successivamente alla riunione, gli stessi hanno puntualmente comunicato alcune indicazioni. Essi ritengono che, in ogni caso, nessuna delle questioni prospettate dal CEN presenti un carattere di urgenza tale da indurre a una conclusione dei lavori della Commissione prima della scadenza naturale del mandato degli organi associativi.

Dal canto suo, Maiello ha chiarito gli stretti limiti, anche temporali, entro cui si è resa disponibile ad assolvere l'incarico di componente e coordinatore della Commissione: fornire al CEN un contributo di esperienza e competenza per indicare, nel più breve tempo possibile, se e quali modifiche statutarie possano fornire soluzione ai problemi di funzionamento più urgenti e rilevanti, come rappresentati dal CEN e dagli altri organi. Ciò, non soltanto perché ritiene di dover dedicare maggiore impegno ad altri incarichi che rivestono carattere strategico per le finalità statutarie dell'Associazione, ma soprattutto perché convinta che non sia questa la fase in cui mobilitare le ridotte energie associative in ipotesi di riforma statutaria di più ampio respiro o di tipo più politico (su aspetti potenzialmente controversi e comunque comportanti una istruttoria più ampia, lunga e complessa), tantomeno mancando indicazioni forti in tal senso da parte dell'Assemblea, unico organo permanente e non soggetto a scadenza.

Preso atto (con sorpresa e rammarico) dell'impossibilità di raggiungere un accordo unanime anche solo sulla tempistica, Maiello ha poi proposto (con e-mail del 14 luglio 2016) la seguente

¹ Componenti: Pieraldo Lietti, Rosa Maiello (coordinatore), Giovanna Mazzola Merola, Waldemaro Morgese, Stefano Parise, Fabio Tassone, Anna Maria Vitale.

agenda, che è stata approvata a stretto giro dai colleghi Merola e Parise, mentre il collega Morgese ha ribadito le sue riserve:

- entro il 24 luglio, invio, da parte degli interessati, di proposte, memorie, documenti aggiuntivi rispetto a quelli trasmessi dal CEN;
- entro il 10 settembre, parere motivato di ciascuno dei membri, con eventuali proposte di modifica statutaria;
- entro il 20 settembre conclusione dello scambio di commenti sui pareri inviati;
- entro il 25 settembre, prima bozza di sintesi elaborata dal coordinatore della Commissione;
- nei 5 giorni successivi, osservazioni e proposte di modifica alla bozza di sintesi affinché entro il 30 settembre il coordinatore produca un documento definitivo, da inviare al CEN, recependo le osservazioni raccolte.

Nello stesso messaggio, si chiariva che “Per le questioni su cui non vi sarà accordo, o per quelle su cui le soluzioni possibili sono più d'una, il documento suddetto riporterà nominativamente le diverse posizioni o le diverse soluzioni possibili e le valutazioni di opportunità e dei rischi relativi a ciascuna”.

Il 29 settembre 2016, il coordinatore ha prodotto un primo draft di sintesi, basato sui documenti forniti dal CEN in occasione dell'insediamento della Commissione e sui seguenti ulteriori documenti: nota di Giovanna Merola sui problemi rilevati dai Probitari (allegata a e-mail Maiello del 27 luglio 2016), osservazioni e integrazioni ai documenti CEN di Waldemaro Morgese (pdf allegato a e-mail del 23 luglio) e Fabio Tassone (nel corpo dell'e-mail del 24 luglio) e infine il parere di Giovanna Merola sulla suddetta documentazione (file Word allegato a e-mail del 10 settembre).

Tale documentazione evidenziava – tra i componenti la Commissione che si sono finora espressi - opinioni alquanto differenziate su molte delle questioni di merito prospettate dal CEN nel documento intitolato “Categorizzazione eventuali modifiche statutarie”, nonché la proposta di riforme ulteriori, di tipo strutturale, da parte di due componenti, entrambi Presidenti regionali.

Successivamente, sono giunte le osservazioni di: Waldemaro Morgese (e-mail del 30 settembre e del 2 ottobre), Stefano Parise (file Word allegato a e-mail del 2 ottobre), Anna Maria Vitale e Peraldo Lietti (file word allegati alle rispettive e-mail del 22 ottobre).

Il presente resoconto, rinviando per qualsiasi chiarimento e approfondimento alla citata documentazione, da allegare agli atti della Commissione quale parte integrante dell'istruttoria svolta, riporta sommariamente i vari pareri, vi aggiunge il parere del coordinatore e prospetta le conclusioni della Commissione limitatamente alle parti ove si è registrata convergenza.

Viene trasmesso al Presidente nazionale affinché possa essere condiviso con il CNPR e portato all'attenzione degli Associati nelle prossime adunanze delle Assemblee regionali.

L'ANALISI DELLE QUESTIONI DI MERITO

La seguente analisi:

- segue l'ordine degli articoli del vigente statuto, limitandosi a commentare solo quelli menzionati nella documentazione istruttoria pervenuta ad oggi;
- evidenzia le modifiche che è possibile fare - con gli argomenti favorevoli e/o contrari a tali modifiche in termini di opportunità, tenendo conto delle opinioni espresse dai componenti la

Commissione - e le modifiche che *non è possibile* fare se ci si vuole conformare alla vigente normativa.

Quanto ai pareri espressi dal coordinatore, è doveroso precisare che essi sono perlopiù limitati esclusivamente agli aspetti di carattere giuridico e storico-associativo utilizzabili come elementi di conoscenza e per la ricerca di un'intesa. L'associata Maiello, ritenendo di non dovere abusare in questa sede del proprio mandato "tecnico", si riserva di esprimere ulteriori considerazioni, di carattere più "politico", nelle sedi istituzionalmente proprie (Assemblea regionale e Assemblea nazionale).

Art. 3 Strumenti operativi

IL CEN ritiene che la parte di tale articolo riguardante i contenuti del regolamento iscrizioni debba essere "asciugata" evitando di appesantire lo statuto con dettagli che vengono invece precisati nel regolamento stesso.

MORGESE ritiene invece che l'intervento su tale articolo vada fatto precisando che la formazione continua può essere conseguita sia con strumenti propri che in *outsourcing*, attraverso appositi accordi con organismi specializzati.

PARISE propone la seguente formulazione:

- a. *la tenuta di un Elenco degli Associati aggiornato annualmente sulla base di un Regolamento di iscrizione redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia di professioni non regolamentate;*
- b. ...;
- c. *l'organizzazione, anche attraverso il ricorso a terzi, di attività formative e di ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale continua;*
- d. ...;
- e. ...;

VITALE E LIETTI condividono la formulazione proposta da Parise.

MAIELLO ritiene possibile semplificare l'art. 2, comma 1, lett. a), eliminando l'elencazione dei contenuti specifici del regolamento per le iscrizioni, essendo sufficiente il rinvio allo stesso e il richiamo espresso alla sua conformità alla normativa vigente in materia di professioni. Raccomanda, in ogni caso:

- di evitare la citazione di specifiche norme o direttive, che possono mutare;
- di sentire l'Osservatorio lavoro e verificare che l'elencazione dettagliata dell'attuale formulazione non risponda a prescrizioni di qualche tipo.

Con riferimento alla lettera c), raccomanda di evitare la citazione dell'affidamento in *outsourcing* dei corsi, poiché tale precisazione non è solo superflua, ma sarebbe addirittura riduttiva rispetto alla più ampia previsione di cui alla lettera d) del comma 1 (ove si dice "in proprio o in collaborazione..." ecc.). In generale, è preferibile non irrigidire lo statuto con norme che potrebbero ridurre le possibilità e opportunità operative dell'associazione.

Art. 4 Associati, Art. 5 Amici, Art. 6 Iscrizione e rinnovo come Associato

Il CEN e MORGESE da diversi punti di vista ritengono opportuno intervenire sulla profilazione degli Associati e degli Amici. In particolare, Morgese suggerisce una definizione ampiamente inclusiva di "Associato" e l'individuazione di un sottoinsieme di associati che sarebbero altresì "Attestati", eventualmente promuovendo un tavolo di confronto con il Ministero sul tema. In

particolare, Morgese sottolinea che, in ogni caso, non andrebbe negata la qualità di associato ordinario ai tanti colleghi diplomati che, a qualsiasi titolo (anche ad esempio volontari), svolgono le attività previste dalla norma UNI sulla professione di bibliotecario, solo perché non posseggono una laurea. Egli, tra l'altro, ricorda che all'estero la laurea non è un fattore dirimente per la verifica del possesso dei requisiti professionali specialistici richiesti dalla norma UNI. Tali requisiti andrebbero pertanto "refertati" ad esito delle attività effettivamente svolte nelle biblioteche o per le biblioteche. Morgese osserva che il calo progressivo degli iscritti negli ultimi anni dovrebbe fungere da campanello d'allarme.

TASSONE ritiene invece necessario escludere le Biblioteche e in generale gli enti dal novero non solo degli associati (non lo sono più da anni, si tratta di una modifica introdotta nel 2008), ma da qualunque forma di adesione all'AIB.

PARISE è contrario a qualsiasi modifica dell'art. 4 e ritiene non praticabile la via di delineare un sottoinsieme di "attestati" tra gli associati ordinari. Ritiene invece opportuna una riflessione sull'ampliamento delle opportunità di partecipazione degli "Amici" alla vita associativa, incluso il diritto di voto su alcuni argomenti. È categoricamente contrario all'esclusione degli enti dalla possibilità di aderire all'AIB, associazione che – per quanto caratterizzatasi come associazione *professionale* – deve restare la voce delle biblioteche italiane. Ritiene infine opportuna una verifica dei regolamenti per l'attestazione, allo scopo di semplificarne il rilascio.

VITALE E LIETTI condividono da un lato l'esigenza di non perdere iscritti, dall'altra, però, ricordano che un punto di forza risiede nel maggiore consenso che si esplicita con le nuove adesioni. In particolare Vitale raccomanda di supportare qualsiasi decisione con una raccolta ed elaborazione di dati circa le diverse tipologie di bibliotecari precedentemente iscritti che non hanno rinnovato, dei nuovi iscritti, degli iscritti "a intervalli", con relativa profilazione anche motivazionale. Concludono per la immodificabilità della distinzione tra "Associati" e "Amici" o "Sostenitori", ovvero per la impossibilità di differenziare gli associati ordinari tra "Attestati" e non attestati, ma fanno propria l'esigenza di assicurare la "inclusività" richiamata da Morgese e raccomandano di verificare, da un lato, la possibilità di semplificare il passaggio da uno status all'altro e, dall'altro, di studiare forme per ampliare le forme di partecipazione degli "Amici" e dei "Sostenitori", in modo che sia per loro utile aderire all'AIB.

MAIELLO

- ritiene opportuno e possibile rimodulare a livello statutario le diverse tipologie di "Amici", che attualmente comprende persone fisiche ed enti e, tra gli enti, le Biblioteche. Tale rimodulazione, anche in termini di diritti e servizi offerti, dovrebbe tenere conto delle diverse caratteristiche di queste tipologie e della natura delle rispettive motivazioni all'adesione;
- ritiene inoltre opportuno e possibile, senza alcuna modifica statutaria, modulare le quote d'iscrizione sulla capacità di spesa degli interessati, nonché consentire il passaggio da "Amici" ad "Associati" e viceversa di qualcuno che abbia ottenuto o abbia perso i requisiti del precedente status dopo essersi iscritto;
- ritiene inoltre molto opportuno riflettere sul secondo comma dell'art. 6 e sul regolamento iscrizioni e studiare forme per semplificare l'iscrizione in qualità di associato (visto che molti associati non hanno bisogno e non desiderano sottoporsi agli "esami" per rinnovare l'iscrizione e che molti colleghi ultimamente si sono ri-iscritti come amici, o non si sono ri-iscritti affatto pur di non compilare moduli ecc.). Una eventuale modifica del 2. comma dell'art. 6 potrebbe puntare a rafforzare il ruolo e la responsabilità delle Sezioni anche nel caso di ammissione di nuovi Associati, lasciando alla Commissione nazionale il compito di esaminare i casi dubbi o effettuare controlli a campione o comunque un riesame a posteriori;

- una ulteriore modifica riguarderebbe le modalità di comunicazione del CV, oggi affidate alla compilazione di un apposito modulo, ma che potrebbero ben essere comunicate mediante un link all'eventuale CV pubblicato sul sito istituzionale, o essere rese in forma libera, in formato europeo ecc., nonché – per le richieste di rinnovo - basarsi sulla conoscenza/attestazione a monte, da parte dell'Associazione che se ne farebbe garante (p.e. dichiarazioni a firma dei presidenti regionali), della qualificazione e delle attività svolte dall'interessato, a maggior ragione (ma non solo) nei casi di “chiara fama”;
- ritiene invece non possibile modificare lo statuto rinunciando a prevedere il possesso di adeguate competenze e professionalità in capo agli associati, qualunque sia il contesto in cui si trovano a operare e indipendentemente dal fatto che siano strutturati, non strutturati, pensionati, docenti ecc.: non solo e non tanto perché ciò impedirebbe l'iscrizione dell'AIB all'elenco delle associazioni rappresentative (allo stato attuale, accadrebbe comunque anche questo), ma perché costituirebbe una svolta rispetto all'impegno pluridecennale dell'AIB a favore della crescita qualitativa della professione. Una svolta che forse non sarebbe condivisa neppure tra coloro che nell'AIB si riconoscono per la difesa delle biblioteche, prima e più che per la difesa della professione;
 - condivide però le osservazioni di Morgese a proposito del fatto che la Norma UNI e non il possesso del titolo di studio dovrebbe costituire l'elemento per valutare il possesso o meno dei requisiti professionali del bibliotecario, e conferma quanto avviene all'estero, ove il possesso di titoli accademici non è dirimente: essi vengono valutati come attestazioni nell'ambito dell'intero curriculum, ma prevale in ogni caso quest'ultimo ai fini della constatazione delle competenze;
 - ricorda che in Italia sussiste il principio del valore legale del titolo di studio, quantomeno ai fini dell'abilitazione all'esercizio di professioni ordinistiche ad alto livello di specializzazione e ai fini dell'accesso alle qualifiche di funzionario e dirigente nella pubblica amministrazione;
 - ricorda, peraltro, che tale valore legale non sembra universalmente applicato nemmeno ai massimi livelli di *tutte* le tipologie di pubblico impiego (in particolare: non appare tra i titoli richiesti per l'ammissione all'Abilitazione scientifica nazionale per l'accesso ai ruoli di professore universitario di prima e di seconda fascia²);
 - richiama, riguardo alle professioni non regolamentate, l'attuale formulazione dell'art.5, comma 1, lett. e) della L. 4/2013, che richiede espressamente l'indicazione del titolo di studio tra i requisiti da indicare, dandovi idonea pubblicità, quale condizione per partecipare all'associazione (*“e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statuari”*);
 - stante l'attuale formulazione della norma sopra richiamata, ritiene che l'unico modo per conformarsi alla stessa sia stabilire qual è il titolo di studio richiesto per l'iscrizione e, con riferimento alla *partecipazione*, continuare a limitare agli associati il diritto di voto e l'elettorato attivo e passivo (altro discorso è quello relativo al conferimento di incarichi e il vincolo ad aderire alle norme fondamentali dell'Associazione: i primi sono comunque possibili, il secondo è già previsto dallo statuto);

² titoli validi ai fini dell'Abilitazione sono: l'impatto della produzione scientifica, l'organizzazione o la partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, la responsabilità scientifica di progetti di ricerca nazionali e internazionali, gli incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei o istituti di ricerca esteri, la responsabilità di studio e ricerche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private, il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore, i risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese, sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti. Cfr. da ultimo il DM del 2016: http://attiministeriali.miur.it/media/281128/dm_120.pdf.

- nell'ottica di evitare esclusioni/discriminazioni che non sarebbero giustificate alla luce delle effettive competenze e attività svolte, fa osservare che nulla vieterebbe di fare comunque prevalere il curriculum professionale su quello accademico, ovvero sia la qualificazione effettiva del richiedente l'iscrizione, continuando ad ammettere (stabilmente e non in via transitoria) il diploma di istruzione superiore quale titolo di studio utile, da integrare con attestazioni professionali che evidenzino le competenze effettivamente acquisite e debitamente aggiornate. Ciò assicurerebbe, da un lato, l'elevata qualificazione del bibliotecario per la quale l'Associazione è storicamente impegnata e, dall'altro, il riconoscimento del fatto che l'Università non è il luogo esclusivo ove il bibliotecario acquisisce e forma le sue competenze;
- riguardo all'adesione degli enti, astenendosi qui dall'esprimere la propria visione personale (peraltro forse intuibile), segnala che l'AIB vanta nel proprio statuto l'adesione all'IFLA, che è l'associazione internazionale delle istituzioni bibliotecarie e delle associazioni di biblioteche e inoltre che tutte le associazioni professionali prevedono forme di adesione degli enti in qualità di "Amici" o "Sostenitori".

Art. 7 Commissione di certificazione

Il CEN segnala l'esigenza, posta dal Governo, di provvedere – per la conformità alla L. 4/2013 - alla modifica terminologica: "Commissione di attestazione".

Non vi sono obiezioni a tale modifica.

Art. 8 Diritti degli Associati

MEROLA segnala un dubbio relativo alla pubblicità o meno dei verbali dei Proviviri.

MORGESE afferma la necessità che i verbali del CEN siano pubblicati.

PARISE, VITALE E LIETTI sono contrari alla pubblicazione dei verbali, osservando che riguardano la vita associativa. Raccomandano di studiare la possibilità di pubblicarne estratti o riassunti in un'area riservata agli associati. Parise e Vitale ritengono opportuno l'inserimento in Statuto ai doveri di quanti rivestono cariche associative, con una formulazione del tipo: *conformano la loro attività a principi di lealtà, correttezza, indipendenza e trasparenza.*

MAIELLO osserva che l'art. 8 comma 2 lettera e) parla di diritto di accesso ai verbali da parte di tutti gli associati. Tale formulazione sembra indicare che, di norma, i verbali degli organi non sono pubblici, ma i soci possono ottenerne la visione.

In astratto non esistono ostacoli normativi alla pubblicità dei verbali, tranne i (numerosi) casi in cui in essi vengano riportati fatti o commenti riguardanti persone: in questi casi occorre badare al rispetto di una serie di diritti che vanno dalla riservatezza, all'oblio, all'immagine personale. Altre decisioni, possono riguardare questioni relative a iniziative o attività che, del tutto legittimamente, possono richiedere un certo riserbo verso l'esterno. Chiunque lavori oggi in un ente pubblico conosce la complessità della normativa relativa alla gestione della documentazione e alla pubblicità degli atti. Gran parte delle associazioni di diritto privato non pubblica ad accesso libero i verbali, alcune li depositano in un'area riservata del loro sito, accessibile ai soli associati, altre li pubblicano sono per estratto o per riassunto. Riferendosi alla pubblicazione ad accesso libero, proprio la pubblicazione per riassunto realizzerebbe un giusto equilibrio tra l'esigenza di informazione e trasparenza e quelle di tutela di diritti individuali o di riservatezza verso i terzi su determinate attività in corso. Questa soluzione, peraltro, fu scelta dal CEN del 2005-2008, tuttavia non fu poi praticata con regolarità per una serie di difficoltà organizzative (a cominciare dall'avvicendamento

di più Segretari in un breve arco di tempo). Non è comunque necessario regolare la questione a livello statutario, basterebbe una direttiva o l'inserimento in un regolamento.

Riguardo all'inserimento di un richiamo espresso ai principi di lealtà, correttezza, indipendenza e trasparenza, Maiello ricorda che l'art. 2, comma 1, lett. e) dello Statuto fa riferimento al rispetto dei principi deontologici. L'eventuale inserzione dei doveri dei titolari di cariche e incarichi associativi potrebbe essere fatta alla fine dell'art. 3.

Sempre in questo punto, potrebbe essere inserito anche il riferimento allo "Sportello del consumatore" che è stato richiesto dagli uffici governativi incaricati della verifica di conformità dello Statuto a quanto richiesto per l'iscrizione agli elenchi delle associazioni professionali.

ORGANIZZAZIONE

Questione generale: Durata delle cariche elettive.

Il CEN Ritiene equilibrate le attuali previsioni.

MORGESE propone di prolungare la durata a 5 anni senza possibilità di essere rieletti alla scadenza del mandato.

PARISE, VITALE E LIETTI, confermando la posizione espressa dal CEN, ritengono appropriata la durata triennale, nell'ottica di far prevalere le esigenze di verifica democratica su quelle di continuità dell'azione, peraltro garantita dalla rieleggibilità prevista dal vigente statuto per un ulteriore triennio (Vitale) e dalla presenza del Segretariato generale (Parise). Parise ricorda la durata delle cariche IFLA (biennale con rieleggibilità per un mandato) e dell'AIE (anch'essa biennale).

MAIELLO ricorda che una proposta simile (durata quadriennale e non rieleggibilità) fu formulata dalla Commissione Statuto nel 2007-2008, ma non ebbe seguito. Gli argomenti a favore sono quelli illustrati da Morgese (continuità dell'operato, economia dei mezzi). L'argomento in contrario - per cui la durata triennale (salva rieleggibilità) meglio garantisce la verifica periodica della fiducia degli associati nelle persone a suo tempo elette - prevalse nelle valutazioni dell'epoca.

Questione generale: Chi prevale in caso di parità di voti ad esito di una consultazione elettorale

MEROLA segnala che un caso del genere è stato posto ai Proviviri in occasione del subentro del primo dei non eletti dopo le dimissioni di un componente CER. I Proviviri, ispirandosi alla prassi derivante da una norma statutaria del 1969, hanno indicato la prevalenza, a parità di voti, dell'Associato iscritto da più tempo.

TACCIONO gli altri.

MAIELLO suggerisce di inserire in Statuto un riferimento espresso ai casi di parità di voto, rinviando per la sua regolamentazione al regolamento sulle elezioni (che potrebbe anche prevedere più subordinate qualora, ad esempio, oltre alla parità di voto, vi sia anche parità riguardo alla data di iscrizione).

Art. 11 Struttura territoriale

Il CEN, MORGESE e TASSONE, fanno riferimento a una situazione particolare della Sezione TAA, forse riguardante l'ipotesi di istituire Sezioni provinciali (o Delegazioni provinciali?), modellate sulla specificità costituzionale delle Province di Trento e Bolzano, anche con numero di

iscritti inferiore rispetto al minimo di 20 imposto dallo Statuto. In alternativa, AIB TAA e l'Associazione tedesca BVS dovrebbero fare un accordo di collaborazione.

MORGESE E TASSONE ritengono che potrebbe essere il caso di prevedere una eccezione apposita a favore di queste situazioni, ammettendo un numero di iscritti anche inferiore rispetto a quello minimo ordinario.

MORGESE, inoltre, per i casi ordinari, propone di eliminare il riferimento alle provincie, in questo articolo e nei successivi, sostituendo ad esse un più generico riferimento al territorio.

PARISE e VITALE ipotizzano la possibilità di demandare all'Assemblea regionale la decisione se costituire o revocare una delegazione provinciale. Qualora ciò non fosse possibile, sarà necessaria una previsione in Statuto, preferibilmente applicabile a fattispecie più generali del caso specifico del TAA. In particolare, Parise si chiede: una struttura associativa rigida, che prevede 20 sezioni regionali, è sostenibile? L'ipotesi delle macro-sezioni a quali condizioni è praticabile? E le delegazioni provinciali potrebbero assolvere un ruolo di garanzia rispetto alla rappresentanza territoriale nel quadro di una associazione nazionale articolata in macro-sezioni? Raccomanda inoltre di definire meglio l'istituto del commissariamento. Vitale evidenzia la difficoltà logistico-geografica di alcune Sezioni, ipotizzando la possibilità di ridurre il numero di iscritti favorendo la nascita di delegazioni provinciali ed eventualmente ridefinendone la fisionomia anche in rapporto alla facilitazione delle operazioni di voto (prevedendo l'attivazione di appositi seggi presso la delegazione provinciale). Auspica una approfondita riflessione con dati certi alla mano (proiezioni, fogli di calcolo per tetto di spesa e copertura dei costi etc.).

MAIELLO ricorda che l'art. 11 demanda alle Sezioni (i.e., Assemblee regionali) la scelta se articolarsi in Delegazioni provinciali: *Le Sezioni regionali, al fine di organizzare l'attività sul territorio, possono articolarsi in Delegazioni provinciali, qualora vi siano almeno 15 (quindici) associati nella provincia.* Ritiene di non disporre di sufficienti elementi per formare un parere sul caso specifico del TAA; in ogni caso osserva che le Province non sono scomparse dall'ordinamento e hanno solo cambiato caratteristiche e funzioni. **Considera quindi** che l'articolazione in Delegazioni provinciali, oppure un semplice accordo con l'Associazione tedesca, potrebbe bastare a regolare anche il caso di Trento e Bolzano senza porre mano a modifiche statutarie sul punto. Per memoria, nell'istruttoria per la riforma dello statuto 2007 qualcuno ipotizzò la creazione di 10 macro-sezioni regionali, considerando dispendiosa l'esistenza di sezioni numericamente troppo esigue: questa ipotesi non fu poi approfondita, tuttavia l'orientamento di allora era generalmente nel senso di arginare le ipotesi di sezioni con pochi iscritti. **Lo stesso dovrebbe valere in rapporto alle delegazioni provinciali.** Ovviamente, nulla nello Statuto impedisce che presso la delegazione provinciale eventualmente costituita sia attivato un seggio elettorale della Sezione (eventualmente, si dovrà verificare se il regolamento elettorale cui rinvia l'art. 18 consente tale ipotesi).

Art. 12 Organi dell'Associazione

MORGESE propone di sostituire la dicitura "Organi regionali" alla dicitura "Organi territoriali"

MORGESE E TASSONE propongono di rafforzare e valorizzare il ruolo del CNPR e in particolare Morgese propone di inserire il CNPR negli "Organi nazionali" e non in quelli consultivi.

PARISE, VITALE E LIETTI: raccomandano di non modificare la formulazione attuale dell'articolo. In particolare: per quanto riguarda la modifica da "territoriali" a "regionali", formulano osservazioni riguardanti l'architettura regionale dell'Associazione; per quanto riguarda invece la proposta di eliminare la dicitura "Organi consultivi" e di inserire il CNPR negli "Organi

nazionali”, ritengono che tale modifica richiederebbe una completa revisione delle prerogative e della composizione del CNPR.

MAIELLO condivide la proposta di sostituzione della dicitura “regionali” alla dicitura “territoriali” (ed esprime il dubbio che, su questo punto, l’interpretazione di Parise, Vitale e Lietti della proposta di Morgese sia opposta rispetto all’intento effettivo dell’autore: Morgese infatti propone di trasformare in “regionali” l’attuale dicitura “territoriali”, proprio per rispecchiare l’attuale articolazione regionale delle Sezioni). Quanto invece alla collocazione del CNPR negli “Organi nazionali”, ritiene che – essendo organi nazionali anche quelli di controllo e disciplinari –, potrebbero essere abolite le parole “*Sono rispettivamente organi consultivi, di controllo e disciplinari*”.

Art. 15

Il CEN segnala un dubbio sulla necessità eventuale di modificare il secondo comma di questo articolo con riferimento alla necessità o meno che la delega in esso menzionata sia notarile.

PARISE chiarisce che le deleghe notarili sono rilasciate all’inizio di mandato dal Presidente nazionale ai Presidenti regionali affinché possano operare in autonomia nei limiti di un determinato importo.

VITALE raccomanda di non modificare questo punto che, nella sua esperienza, è stato sempre rilevante quando una Sezione viene coinvolta in una progettazione per ottenere finanziamenti (entro i 5000 euro per cui firma il presidente regionale, ovviamente): le autorità pubbliche esigono certezza giuridica dell’atto di delega, che può essere conferita solo in presenza di atto rogato dal notaio.

LIETTI concorda con Parise e Vitale.

MAIELLO ritiene di non avere ben compreso il quesito e non ha sufficienti elementi per esprimere un parere. Il secondo comma dell’art. 15, nel richiedere una delega, non menziona la delega notarile. In generale, però, il ricorso a notaio o altro pubblico ufficiale serve a dare certezza giuridica di un atto. Concorda con Vitale sulla opportunità di facilitare il lavoro delle Sezioni e, oltre alle ragioni esposte da Vitale in rapporto alla utilità della delega notarile, esprime il convincimento che, per certe tipologie di atti, disporre di certezza legale permette di evitare a monte dubbi e contenzioso. In conclusione, ritiene opportuno il ricorso alla delega notarile, ma non ritiene necessario chiarirlo in statuto.

Art. 16 Convocazione dell’Assemblea

MORGESE propone di introdurre il Congresso nazionale nello statuto, come istanza periodica di discussione e deliberazione del programma di attività pluriennale, nonché di presentazione agli associati di “liste” di candidati al governo dell’Associazione, ferme le vigenti procedure di voto, da effettuarsi in una fase immediatamente successiva al Congresso. Lo stesso dovrebbe avvenire a livello regionale, con conseguente modifica dell’art. 13.

PARISE, VITALE e LIETTI ritengono che lo strumento da utilizzare per raggiungere l’obiettivo proposto da Morgese sia l’Assemblea – nazionale e regionale - che deve essere valorizzata per le prerogative che già ha.

Parise sarebbe però favorevole all’idea di inserire nello statuto un riferimento al fatto che l’Associazione organizza periodicamente un Congresso Nazionale come momento di sintesi e di

approfondimento di tematiche professionali e culturali rilevanti per le biblioteche e i bibliotecari italiani.

MAIELLO, pur condividendo l'obiettivo di stimolare la partecipazione degli associati alla definizione dei programmi di attività e alla vita dell'Associazione, considera che il Congresso nazionale come descritto nella proposta, rappresenterebbe una duplicazione dell'Assemblea nazionale, che ha le stesse e maggiori attribuzioni. Lo stesso dicasi per il Congresso regionale in rapporto alle Assemblee regionali. Qualora si volesse impegnare l'Associazione a organizzare un congresso a cadenza periodica, come proposto da Parise, ciò potrebbe essere inserito nell'art. 3 Strumenti operativi. Tale articolo, nell'attuale formulazione, prevede l'organizzazione di congressi tra le possibili attività per il raggiungimento degli scopi associativi, ma li inserisce in un punto (comma 1, punto c.) riguardante l'aggiornamento e la formazione continua. Viceversa ai congressi andrebbe dedicato un punto autonomo, poiché in essi – che pure costituiscono occasioni di apprendimento – vengono discusse tematiche professionali e culturali che rispecchiano e/o influenzano, o dovrebbero rispecchiare e/o influenzare gli indirizzi di politica associativa.

Art. 18 Deliberazioni dell'Assemblea

Il CEN propone di eliminare la clausola relativa alla presenza di un notaio alle Assemblee straordinarie, salvi i casi i cui la normativa lo preveda o il presidente lo ritenga opportuno; propone inoltre di ridurre il quorum dei votanti alle Assemblee straordinarie, ricordando che in passato si era proposto un venticinquesimo ad eccezione del caso dello scioglimento dell'Associazione. In alternativa, propone di verificare la possibilità di introdurre forme di voto per delega e/o da remoto.

MORGESE propone invece

- di elevare il quorum delle Assemblee straordinarie, o almeno di quelle che deliberano su particolari questioni come le modifiche statutarie, riferendo la percentuale attualmente prevista agli aventi diritto al voto e non ai votanti;
- di definire nello statuto le caratteristiche del voto postale;
- di far presiedere l'Assemblea da persona diversa dal Presidente nazionale, ravvisando una forma di incompatibilità tra il ruolo del presidente nazionale – che da statuto regge il governo dell'Associazione con il CEN - e quello di presidente dell'Assemblea. Ciò, in considerazione del fatto che in assemblea è sempre probabile che si discutano temi o tesi in contrasto con le posizioni del CEN o che associati intendano porre all'attenzione temi o tesi o decisioni in contrasto con le posizioni del CEN. Quindi è meglio per la trasparenza e la garanzia di assoluta imparzialità che, a sistema, a presiedere l'assemblea sia un socio non facente parte del CEN, eletto volta a volta all'inizio dell'assemblea stessa dagli associati presenti. Ne sortirebbe migliorata la dialettica delle posizioni e gli equilibri generali del processo decisionale. Morgese fa osservare che questa misura è prevista da innumerevoli statuti di associazioni e costituisce una elementare misura di trasparenza e garanzia.

MEROLA esprime contrarietà a qualsiasi modifica relativa alle maggioranze.

PARISE concorda con Maiello (vedi oltre)

VITALE E LIETTI ritengono opportuna la presenza del notaio, ed essenziale trovare il modo per facilitare la partecipazione alle assemblee, anche attraverso il voto telematico.

In particolare:

Vitale raccomanda una verifica sulle forme della partecipazione telematica.

Lietti raccomanda di limitare la possibilità di voto postale ai casi di cui ai punti c) e d) dell'art. 16, mentre estenderebbe a tutte le ipotesi il voto telematico – se fosse strutturato in modo

tale da consentire partecipazione simultanea al dibattito e alla formazione delle decisioni. Egli inoltre considera equilibrato il sistema di maggioranze attualmente previsto dallo statuto per le deliberazioni e raccomanda di non modificarlo. Suggerisce di valutare l'introduzione di eventuali maggioranze (ulteriormente) rafforzate per la modifiche di determinate parti dello statuto che andrebbero individuate e definite

MAIELLO

- ricorda che lo statuto vigente definisce straordinarie le sole Assemblee convocate per modifiche statutarie o per lo scioglimento dell'associazione;
- ricorda inoltre come anche in passato le opinioni sulle maggioranze richieste per le Assemblee ordinaria e straordinaria fossero molto divergenti tra loro e come pertanto non sia mai stata apportata alcuna modifica alla maggioranza attualmente prevista;
- ricorda poi che il voto per delega è sempre stato considerato una pratica aberrante da non introdurre nell'Associazione;
- ricorda infine che il vigente art. 18 u.c. prevede già il voto postale, basterebbe quindi eliminare le parole "Sugli argomenti di cui alle lettere ... dell'art. 16" ed aggiungere la dicitura "o per via telematica" dopo la parola "postale". Considera fondata la raccomandazione di Lietti (volta a lasciare invariata la formulazione riferita al voto postale e a introdurre la previsione del voto telematico come unica forma generalizzata di voto alternativo al voto in presenza, per garantire simultaneità della partecipazione e della votazione. Peraltro, ritiene opportuno evitare di appesantire lo statuto introducendo dettagli sulle modalità del voto postale e del voto telematico, potendo gli opportuni chiarimenti sulle relative procedure essere inseriti in apposito regolamento di funzionamento.

Quanto alla verbalizzazione a cura del notaio, sconsiglia di rinunciarvi osservando che il verbale redatto per atto pubblico notarile è richiesto per dare certezza legale ai contenuti dello stesso, ed è condizione per ottenere la personalità giuridica. Lo stesso vale per le modifiche.

Sul punto relativo alla presidenza dell'Assemblea, ritiene che il Presidente nazionale, oltre a presiedere il CEN e ad avere la responsabilità di governo dell'associazione, è anche la figura maggiormente rappresentativa dell'Associazione stessa, eletta all'interno di un board (il CEN) composto da persone che hanno superato a monte il vaglio delle Assemblee regionali, essendo state da esse candidate, e a valle quello dell'Assemblea nazionale, con il voto: tutto si può modificare, ma a suo parere la proposta in questione trasformerebbe del tutto la fisionomia dell'Associazione e andrebbe quantomeno ponderata in rapporto all'impatto di un tale indebolimento della rappresentatività del Presidente nazionale verso l'esterno e verso gli associati.

Art. 19 Comitato esecutivo nazionale

MORGESE ravvisa una ipotesi di incompatibilità nel fatto che membri del CEN possano fare parte di Commissioni e Gruppi e raccomanda di vietare a livello statutario tale ipotesi.

PARISE e VITALE propongono di modificare la prima riga dell'articolo introducendo la possibilità che il CEN sia composto di un numero da 5 a 7 membri. Ciò, per evitare di procedere a elezioni suppletive ogni volta che manchino candidati che possano subentrare a eventuali membri dimissionari o decaduti.

VITALE ritiene opportuno escludere la possibilità che un membro CEN rivesta anche il ruolo di coordinatore di commissioni o gruppi, per distinguere meglio tra compiti politici e compiti tecnici ed evitare di appesantire il lavoro di membri CEN.

LIETTI condivide l'esigenza di evitare problemi in caso di dimissioni o decadenza quando manchino candidati da far subentrare. Si chiede però: da chi e quando si decide da quanti membri il

CEN è composto *di volta in volta*? E se fossero 5, anche solo per l'assenza di candidature, non solo non avremmo risolto il problema, ma ne risulterebbe una composizione *ab origine* troppo ridotta per la varietà e la complessità delle funzioni e delle competenze che l'organo deve esprimere). Ritiene quindi che dovrebbe essere specificato come il CEN, all'atto della sua costituzione, salvo assenza di un numero sufficiente di candidati, è composto da 7 membri e che non decade (al netto dei casi di scioglimento anticipato previsti dall'Art 25) in caso di dimissioni e/o decadenza di 1 o 2 suoi membri per i quali non sia possibile procedere ad una surroga.

Riguardo alla composizione di Commissioni e gruppi, Lietti condivide che i membri CEN non debbano coordinare Osservatori, Commissioni e Gruppi, ma ritiene necessario assicurare la presenza di un delegato CEN negli stessi, onde assicurare il miglior raccordo tra attività politica del CEN e attività tecnica e scientifica di "Strumenti operativi" quali Commissioni e Gruppi.

MAIELLO osserva che, nell'attuale assetto, Commissioni e Gruppi costituiscono strumenti operativi a supporto dell'azione del CEN, istituzionalmente preposto ad attuare gli scopi associativi e le delibere dell'Assemblea. Pertanto, non solo non sussiste alcuna incompatibilità nella partecipazione di membri CEN a Commissioni e Gruppi, ma in certi casi tale partecipazione, o addirittura il coordinamento, può essere raccomandabile per assicurare l'esecuzione dei compiti del CEN, tempestività della sua azione e maggiore coordinamento tra l'organo di governo e le strutture tecnico-scientifiche di cui può avvalersi. Può citare in proposito una duplice esperienza personale:

- 1) in qualità di membro CEN delegato alla Formazione nel 2005-2008, Maiello propose la nomina di un Responsabile scientifico dei seminari nazionali (Sandra Di Majo) e, qualche tempo dopo, insieme al Responsabile scientifico, sulla base dell'esperienza di lavoro associativo maturata da entrambe, d'accordo con lei promosse la costituzione di un Gruppo di lavoro sulla Formazione (oggi Osservatorio) del quale assunse il coordinamento allo scopo di produrre un documento di indirizzo che potesse essere fatto proprio dal CEN (come poi avvenne). Diversamente da un lavoro eminentemente scientifico sulla redazione di standard di gestione delle collezioni o del reference, si trattava di un lavoro - le politiche associative per la formazione e l'aggiornamento professionale - di competenza diretta del CEN, nel quale il CEN ritenne però di dover coinvolgere associati esperti della materia, mediante appunto la costituzione di un apposito gruppo di lavoro. Avrebbe certo potuto demandare il coordinamento del gruppo ad altri, ma sta di fatto che Maiello, come promotrice dell'iniziativa, era anche l'unica al momento che potesse predisporre una prima bozza di documento su cui raccogliere e coordinare i pareri degli altri membri (cosa che avvenne. Il documento finale, poi utilizzato ancora come base di lavoro dal CEN successivo, reca la firma dell'allora delegato CEN e dell'allora responsabile scientifico dei seminari, quali responsabili principali del lavoro fatto). Oggi l'Osservatorio Formazione può vivere di vita propria e avere un diverso coordinatore, ma non viene meno l'obbligo di indirizzo, impulso e coordinamento a carico del CEN, che in ogni caso risponde dell'operato degli incarichi conferiti a commissioni, gruppi e osservatori;
- 2) sempre nel 2005-2008, Maiello era delegato CEN anche agli affari legali. Il CEN deliberò la costituzione di una Commissione per la revisione dello Statuto (revisione che era stata prevista nel programma d'azione per il triennio), composta da personalità rappresentative di cariche, incarichi e sensibilità diverse dell'Associazione, e ne affidò il coordinamento a Maiello. Dopo ampia e partecipata istruttoria, la Commissione concluse i lavori consegnando agli Organi una serie di proposte di modifica statutaria che portarono alle riforme del 2007 e del 2008. Non pare che in quella circostanza fossero state sollevate obiezioni sul fatto che un membro CEN fosse anche coordinatore di una Commissione: nonostante la vivacità del dibattito, anche assembleare, il lavoro svolto parve soddisfacente sia al CNPR, sia all'Assemblea, sia ai membri della stessa Commissione. Lo stesso risultato si sarebbe ottenuto senz'altro con un coordinatore diverso da un membro CEN, ma quella

scelta permise di assicurare maggiore rapidità di aggiornamento e verifica periodica nei rapporti con gli Organi.

Riguardo alla proposta di prevedere la limitazione della composizione del CEN a un minimo di 5 membri (già prevista nel caso dei CER), Maiello condivide le perplessità di Lietti circa i casi e le modalità per evitare che la composizione a 5 diventi una modalità standard e ricorda che proprio queste perplessità indussero, nel 2007-2008, a evitare di estendere al CEN quanto era stato previsto per i CER e a prevedere, piuttosto, l'istituto delle elezioni suppletive di cui all'art. 25 (elezioni suppletive per la reintegrazione dell'organo). L'eventuale modifica all'art. 19 (e conseguentemente all'art. 25) dovrebbe comunque precisare che il funzionamento con il numero minimo di 5 può essere deliberato dall'Assemblea nazionale – quale alternativa alle elezioni suppletive - solo in caso in assenza di candidati che possano subentrare per la reintegrazione dell'organo in caso di decadenza o dimissioni. In altri termini, l'Assemblea nazionale dovrebbe sempre poter scegliere tra elezioni suppletive e riduzione del numero dei membri CEN fino a un minimo di 5, ove manchino candidati che possano subentrare in caso di dimissioni o decadenza, e per la sola durata residua del mandato in corso.

Art. 20 Presidente e Vice Presidente

MORGESE propone di ridimensionare le prerogative di questa figura, ritenendo che la presidenza ad essa assegnata dell'Assemblea nazionale e del CNPR integrino altrettante fattispecie di incompatibilità (per le ragioni indicate a proposito dell'Assemblea nazionale).

PARISE è contrario alla presenza di figure presidenziali che finirebbero per essere concorrenti, determinando l'ingovernabilità dell'associazione. Ricorda l'esperienza quindicennale del Titolo V della Costituzione che dimostra come la la potestà concorrente sia solo fonte di contenzioso.

VITALE e LIETTI ritengono importante preservare la rappresentatività del Presidente nazionale che si esprime anche mediante l'assunzione della presidenza delle adunanze degli organi associativi.

MAIELLO esclude che la presidenza dell'Assemblea nazionale e quella del CNPR integrino in alcun modo fattispecie di incompatibilità. Al contrario, ritiene che tali prerogative siano conseguenti alla rappresentatività del Presidente nazionale quale massima carica associativa preposta al buon andamento dell'Associazione. Per ulteriori considerazioni rinvia ai commenti all'art. 18 e all'art. 21.

Art. 21 Consiglio nazionale dei presidenti regionali

Il CEN ritiene che lo Statuto vigente sia equilibrato dal punto di vista del ruolo e dei poteri assegnati al CNPR.

MORGESE E TASSONE esprimono invece la convinzione che l'articolazione regionale dell'AIB vada rafforzata e valorizzata, attribuendo al CNPR poteri non solo consultivi, ma rendendo vincolanti le sue delibere su alcuni temi, quali il bilancio di previsione, e istituendo la carica di presidente del CNPR, da eleggere con un meccanismo elettivo di secondo livello. Morgese osserva che vi è riluttanza a prendere atto che il rapporto centro/periferia nella nostra associazione sia mutato per forza di cose, ma ricorda che oggi, senza le finanze delle sezioni, l'associazione salterebbe. Quindi egli considera necessario che tutto ciò trovi "udienza" nello statuto, se non vogliamo che i conflitti fra centro e periferia - che in questo mandato sono stati enormi e anche molto gravi - si aggravino ancor di più in futuro. Già trasformare il CNPR in un organo a rilevanza

non solo consultiva, sarebbe importante, con le corrispondenti competenze è chiaro. Ma fare finta che il problema non esista non è salutare.

PARISE è contrario ad attribuire carattere vincolante al parere del CNPR su materie sensibili come il Bilancio: ricordando il suo triennio di presidenza, osserva che da un lato la responsabilità e la correttezza dei presidenti regionali dell'epoca è stata totale, ma dall'altro sussisteva un retropensiero, acuito probabilmente dalla crisi economica in cui versa l'associazione, per cui il bilancio dell'associazione è formalmente unico ma in realtà esiste una dialettica distorta fra il Nazionale e Sezioni in base alla quale c'è un centro che spende e una periferia virtuosa che ripiana. Per Parise è del tutto evidente che o passiamo a un assetto compiutamente federale – stravolgendo l'attuale statuto – oppure abbracciamo l'idea di un centralismo virtuoso, che nella pienezza delle sue prerogative rispetta e valorizza il ruolo e l'autonomia delle sezioni. Parise è per la seconda opzione.

Sarebbe invece favorevole ad approfondire la possibilità che i pareri del CNPR possano essere vincolanti per il CEN su alcune materie circoscritte: ad esempio sull'assunzione di mutui o sulla gestione dei debiti, che hanno ricadute pesanti sul bilancio associativo in tutte le sue articolazioni, limitando l'operatività.

VITALE ritiene che una eventuale riforma dei poteri del CNPR dovrebbe accompagnarsi a una riforma della composizione di tale organo come si era ipotizzato già in passato.

LIETTI ritiene che si possa lavorare in direzione di un rafforzamento dei poteri del CNPR sia introducendo il parere vincolante nei casi indicati da Parise, sia procedendo a una revisione della composizione di tale organo nel senso descritto da Maiello (vedi appresso)

MAIELLO esclude, anche in questo caso, che la presidenza del CNPR da parte del Presidente nazionale possa integrare una forma di incompatibilità. Quanto all'ipotesi del rafforzamento delle prerogative del CNPR, si astiene in questa sede dal formulare opinioni, ma prende atto del disaccordo sul punto tra CEN e CNPR. Ricorda poi che le discussioni sulla riforma strutturale dell'organizzazione non sono nuove, se ne è discusso almeno dal 2007 (la Commissione Statuto di allora si spinse a formulare, unanimemente, proposte di riforma molto ampie, riguardanti tra l'altro la formazione e la composizione di Commissioni e Gruppi, la riconfigurazione e il rafforzamento del Consiglio nazionale, la revisione dei meccanismi elettorali), ma in gran parte tali proposte (pur essendo state stilate di comune accordo da esponenti dell'Associazione rappresentativi di diverse componenti, sensibilità, punti di vista ecc.), non approdarono al voto in Assemblea, perché – affrontate a un livello di maggior dettaglio - non superarono il vaglio degli organi, che le accantonarono preferendo evitare di soffermarsi sull'approfondimento di innovazioni non collaudate; si evidenziarono in quella circostanza pareri molto discordanti. Per quanto riguarda in particolare la prospettiva di un rafforzamento dei poteri del Consiglio nazionale, la Commissione Statuto di allora osservò che un tale rafforzamento avrebbe dovuto accompagnarsi a una riforma della composizione di tale Consiglio, istituendo Sezioni professionali su base elettiva accanto a quelle regionali e assegnando a un organo rappresentativo delle une e delle altre poteri propositivi e consultivi, questi ultimi vincolanti in talune materie. **Concorda con Parise sulla opportunità di studiare le ipotesi in cui il parere del CNPR possa essere reso vincolante e segnala che il Regolamento di amministrazione andrebbe integrato nella parte in cui, trattando del bilancio di previsione, non menziona il parere del CNPR, che da statuto è obbligatorio.**

In ogni caso, considerato lo stato attuale dell'Associazione, che ha visto una drammatica riduzione di Associati rispetto al 2007-2008, Maiello suggerisce di evitare al massimo, da un lato, la moltiplicazione delle cariche associative e, dall'altro, occasioni di conflitto tra organi che potrebbero disorientare e demotivare gli associati attuali e potenziali.

Art. 22 Collegio sindacale

Il CEN propone di circoscrivere alle riunioni di approvazione dei bilanci la partecipazione del Collegio sindacale. Inoltre, chiede un parere sulla opportunità o meno di mantenere la norma sull'iscrizione all'Albo dei revisori del Presidente e del supplente del Collegio.

PETRUCCIANI, con nota in margine alla nota di sintesi del CEN (versione aggiornata a giugno 2016), a seguito di ampia ricerca conclude che il Collegio dei Revisori va mantenuto e che il suo presidente debba essere iscritto all'Albo.

MEROLA, sulla stessa linea di Petrucciani, raccomanda di non modificare l'art. 22.

MORGESE osserva che nella prassi associativa si verifica un caso di incompatibilità tra l'incarico di Revisore e l'incarico di commercialista.

PARISE concorda con Merola sulla opportunità di non modificare l'art. 22. Considera necessario superare l'attuale coincidenza tra l'incarico di commercialista e quello di Revisore.

MAIELLO concorda con l'interpretazione dei Proviviri, aggiunge che giurisprudenza costante del Consiglio di Stato considera obbligatorio l'organismo di controllo amministrativo e contabile per le associazioni munite di personalità giuridica (o che vi aspirino) e pertanto condivide la raccomandazione di Merola di lasciare invariato l'art. 22. Riguardo alle convocazioni del Collegio alle riunioni del CEN, il controllo amministrativo non si esaurisce nel controllo dei bilanci, quindi i Revisori vanno convocati a tutte le sedute in cui la discussione debba toccare questioni di amministrazione; in ogni caso la norma va interpretata nel senso che il Collegio va convocato, ma l'assenza di tutti i suoi componenti alla riunione non inficia la validità delle delibere.

Quanto alla incompatibilità tra il ruolo di Revisore e l'incarico di commercialista, concorda con Morgese e Parise e ricorda che tale incompatibilità si evince facilmente dalle norme del codice civile cui fa espresso rinvio l'articolo 22.

Capo IV – Incarichi associativi

Il CEN ritiene opportuno chiarire la distinzione tra incarichi e fiducia, con argomentazioni riferite esclusivamente alla figura del Segretario.

MAIELLO osserva che nel Capo IV andrebbero menzionati tutti gli incarichi di rilievo per l'Associazione, distinguendo quelli in cui è rilevante il vincolo associativo da quelli in cui tale vincolo non ha significato.

In quest'ultimo ambito, potranno essere ulteriormente distinti gli incarichi professionali (p.e., quello conferito al presidente del collegio sindacale, quello conferito al commercialista, ecc.) da quelli che implicano un rapporto di lavoro dipendente e un inquadramento nell'Ufficio di Segreteria. Occorrerebbe pertanto inserire all'inizio di questo capo un articolo generale che funga da cornice d'inquadramento rispetto all'art. 24, ove gli incarichi siano categorizzati sommariamente, del tipo

Articolo XX (23-bis?): Incarichi associativi, incarichi professionali, Segreteria nazionale

“1. Sono incarichi associativi gli incarichi, deliberati dal CEN e dai CER nell'ambito delle rispettive attribuzioni, conferiti ad Associati o Amici nell'ambito e in ragione del rapporto associativo finalizzato all'attuazione degli scopi di cui all'art. 2, e in particolare:

- l'incarico di componente o coordinatore di Osservatori, Commissioni, Gruppi di studio, l'incarico di componente o presidente del Comitato scientifico della biblioteca, l'incarico di componente o presidente dei comitati scientifici dei convegni e di altri eventi, l'incarico di*

Responsabile delle edizioni AIB, l'incarico di Direttore della rivista dell'Associazione e gli altri incarichi preordinati all'esercizio degli Strumenti operativi di cui all'articolo 3 del presente statuto;

- *l'incarico di Segretario generale;*
- *(l'incarico di Segretari regionali?)*
- *(L'incarico di Tesoriere?)*

2. Sono incarichi professionali gli incarichi, deliberati dal CEN e dai CER nell'ambito delle rispettive attribuzioni, conferiti a persone fisiche o a studi professionali nell'ambito di un rapporto di prestazione d'opera professionale che prescindendo dalla adesione agli e dalla condivisione degli scopi di cui all'art. 2.

3. La Segreteria nazionale è l'Ufficio, composto da personale dedicato, che supporta il Presidente, il CEN e gli altri Organi associativi per assicurare il raccordo tra le articolazioni organizzative, il buon andamento della gestione tecnica, amministrativa e contabile e la puntualità e l'accuratezza delle comunicazioni da e verso l'esterno. La Segreteria nazionale è costituita con le modalità di cui all'art. 24, comma.....

Art. 24 Segretario generale

Il CEN evidenzia la seguente ambiguità: lo Statuto delinea una figura amministrativa, quindi appartenente all'amministrazione dell'AIB, ma al contempo legata all'AIB da un rapporto associativo e con compiti che implicano un rapporto fiduciario con il CEN, vista la possibilità di coadiuvare e anche rappresentare il Presidente e il CEN e visto che la durata dell'incarico coincide con la durata del CEN in carica.

Il CEN rileva poi una ulteriore ambiguità nello Statuto, poiché al Segretario generale non sono realmente conferiti poteri dirigenziali, considerato l'assetto istituzionale dell'AIB che assegna al CEN e al Presidente la responsabilità diretta del "buon andamento" dell'Associazione, e questa è una responsabilità amministrativa.

La soluzione proposta dal CEN è quella di togliere dalle attribuzioni del Segretario tutte le funzioni gestionali, organizzative e di coordinamento (che verrebbero attribuite a un membro della Segreteria), lasciando al Segretario generale quelle di rappresentanza verso l'esterno, oggetto di delega a scadenza.

MORGESE reputa invece perfettamente coerente l'art. 24 e ne sconsiglia qualsiasi modifica, condividendo le ragioni che, nel 2010, hanno portato all'attuale formulazione, **ossia identificare nel Segretario generale un profilo dirigenziale**. Ritiene che il problema di diritto del lavoro si possa risolvere affidando a professionisti muniti di partita IVA l'incarico in questione. **Raccomanda che non si proceda a nuove assunzioni a tempo indeterminato e in ogni caso ritiene che il Segretario debba essere una figura che non sia un dipendente a tempo indeterminato, per rispettare il carattere fiduciario della sua designazione.**

MEROLA, concordando sostanzialmente con il CEN, anche alla luce dei pareri legali da esso acquisiti, suggerisce di rivedere le norme statutarie sulla figura del Segretario evitando che questo possa essere identificato con una figura dirigenziale, sia per distinguerne meglio il ruolo da quello del Presidente, sia per rispettare esigenze di compatibilità economica.

PARISE ricorda le ragioni che, nel 2010, condussero alla scelta di delineare una figura dirigenziale, allo scopo di consolidare la struttura operativa dell'AIB mettendola al riparo dalle problematiche derivanti dai periodici momenti di stasi che corrispondevano (e corrispondono) al ciclo di ricambio degli organi associativi. Assimilando il ruolo del CEN a quello di un Consiglio di amministrazione di una fondazione, osserva che il Segretario generale è il braccio operativo del CdA, che esegue le delibere e gestisce gli uffici. In termini astratti, si sente ancora in sintonia con la scelta fatta allora,

considerando che l'alternativa di rafforzare invece il vincolo associativo configurerebbe un salto nel passato. Parise considera incluso in questa opzione l'esito di distinguere in maniera netta la figura e le mansioni del segretario dalla struttura e dal funzionamento ordinario della segreteria nazionale. Conclude rilevando: *“le condizioni delle finanze associative non autorizzano voli pindarici, quindi probabilmente non abbiamo una reale alternativa di fronte a noi”*.

Invita però a distinguere gli aspetti giuslavoristici della questione, che ritiene facilmente risolvibili in base alla normativa vigente, ovvero: al ruolo di segretario deve corrispondere uno specifico emolumento che potrà essere erogato sotto forma di “retribuzione di posizione” qualora l'incarico fosse conferito a un dipendente della segreteria, come “indennità corrispettiva” qualora il segretario generale fosse individuato al di fuori di essa.

VITALE E LIETTI, sulla stessa linea del CEN, ritengono necessario sottolineare il rapporto associativo e fiduciario ed espungere dallo statuto i riferimenti a mansioni manageriali, ferma restando la giusta remunerazione dovuta in considerazione delle notevoli competenze richieste (Vitale). La modifica così concepita sortirebbe l'effetto di consentire all'AIB, mediante gli Organi competenti, una maggiore flessibilità nella definizione dell'articolazione e dell'assetto organizzativo degli Uffici (Lietti), cosicché la stessa figura del Responsabile Amministrativo (prevista, ma non definita in Statuto) sarebbe da ricondurre ad una funzione organizzativa degli Uffici nell'ambito di un normale rapporto di lavoro.

MAIELLO osserva che in premessa occorre chiedersi: alla luce del vigente Statuto, o in rapporto alle modifiche auspicabili, il Segretario generale è o no l'affidatario di un incarico associativo? Il tipo di attività che gli viene richiesta può o meno prescindere dallo status di associato, ossia dalla condivisione delle finalità associative e dall'impegno per il loro perseguimento? L'art. 19, terzo comma, risponde stabilendo che il Segretario generale dev'essere scelto tra gli associati.

Non sarebbe certo l'elevata qualificazione professionale richiesta al Segretario a contraddire la natura eminentemente associativa dell'incarico, dal momento che anche gli altri incarichi associativi presuppongono (o dovrebbero presupporre) una particolare qualificazione negli affidatari. Il fatto che l'AIB si avvalga, perlopiù a titolo gratuito, delle competenze, della consulenza e del lavoro dei suoi iscritti per l'attuazione delle sue finalità e dei suoi programmi deve essere considerato un fatto anomalo o del tutto fisiologico in una associazione di persone non avente scopo di lucro?

Tuttavia, al Segretario è richiesto un impegno assiduo e stabile a favore dell'Associazione per l'intera durata dell'incarico, tale da rendere doveroso corrispondergli un compenso adeguato. Diversamente da altri incarichi associativi, l'affidamento dell'incarico di Segretario nazionale presuppone pertanto la stipula un contratto a prestazioni corrispettive che sia compatibile, da un lato, con la normativa nazionale in materia di lavoro e, dall'altro, con le caratteristiche della prestazione richiesta.

Deve trattarsi di un incarico: a) a termine (è un incarico fiduciario, che dura per la durata del CEN in carica e può non essere rinnovato dal CEN successivo); b) rinnovabile; c) fortemente caratterizzato da un'adesione etica alle finalità dell'associazione; d) non necessariamente incompatibile con lo svolgimento parallelo di altra attività lavorativa, ma di fatto (per il carico che implica) prevalente su eventuali altre attività lavorative svolte dall'interessato.

Che tipo di contratto può essere stipulato? I soli casi in cui l'ordinamento consenta incarichi a termine con possibilità di rinnovi reiterati più volte e senza limiti massimi di durata complessiva da un rinnovo all'altro sono i dirigenti e gli studi professionali. Tutte le altre forme di inquadramento o sono a tempo indeterminato, o non possono prevedere rinnovi e proroghe oltre un certo limite (36 mesi complessivi). E la legislazione vigente è molto attenta a evitare aggiramenti della normativa sul lavoro dipendente mediante il ricorso alle partite IVA.

Dunque bisogna chiedersi: a) l'AIB ha delineato una figura dirigenziale nello Statuto vigente? b) l'AIB ha bisogno di una figura dirigenziale quale Segretario nazionale? c) se la risposta alla domanda precedente fosse affermativa, l'AIB potrebbe permettersi di remunerare un dirigente?

Riguardo al quesito se l'AIB abbia delineato in statuto una figura dirigenziale, sebbene la riforma del 2010 fosse orientata in quella direzione, la risposta dev'essere negativa. Non può trattarsi di un dirigente, per le seguenti ragioni.

Primo: a chi è realmente riconducibile la responsabilità ultima del buon andamento, al Segretario o al Presidente e al CEN? Ai sensi degli artt. 19 e 20 e nella vita reale dell'Associazione, gli uffici e i servizi sono soggetti al controllo e alla responsabilità del CEN e del Presidente, così come il coordinamento delle strutture associative, rispetto alle quali il Segretario potrà adeguatamente *coadiuvare*, *supportare*, ma in nessun caso si configura quale esclusivo responsabile dell'attività gestionale.

Secondo: i compiti del Segretario, come attribuiti dallo statuto vigente, di *proporre* al CEN una determinata organizzazione della Segreteria e nuove assunzioni non denotano una responsabilità di tipo dirigenziale, ma solo di tipo istruttorio, poiché – diversamente da quanto farebbe un dirigente – il Segretario *propone* (e il suo parere non risulta essere vincolante), ma è sempre il CEN a disporre. All'interno del personale di Segreteria, il Segretario individua un Responsabile amministrativo, tuttavia rispetto a quest'ultimo (il cui profilo meglio sarebbe descritto come "Amministrativo-contabile") non pare che il Segretario abbia pieni poteri di avocazione e sostituzione, poiché invece al Responsabile amministrativo vengono conferite competenze esclusive, come quella relativa alla tenuta dei registri e delle scritture.

Terzo: il Segretario dispone autonomamente di un budget assegnatogli annualmente? Parrebbe di no: se si esclude la piccola cassa, il budget è gestito direttamente dal Presidente e dal CEN.

Quarto: su quali strutture il Segretario generale può realmente esercitare un potere gerarchico, ivi comprese la possibilità di avocazione e sostituzione? Non certo sugli Organi elettivi, e nemmeno sui componenti delle strutture scientifiche e tecniche (Osservatori, Commissioni, Gruppi, Direttori delle Edizioni AIB e di AIB Studi, Redazione di AIB-WEB, ecc.): nei confronti degli uni e degli altri, ancora una volta, coadiuva il CEN nell'assicurare raccordo e buon andamento.

Si giunge così alla risposta al quesito se l'AIB necessiti di un dirigente.

Se, come pare, il suo potere gerarchico non può che limitarsi a quello di Capo della Segreteria nazionale, sarebbe assai difficile considerare necessaria la presenza di un dirigente preposto alla guida di un solo ufficio, per di più composto da poche persone, che sono peraltro scelte e organizzate dal CEN, ancorché su sua proposta.

A ciò si aggiungono considerazioni relative alla sostenibilità economica: se il Segretario non è attualmente, di fatto e di diritto, un dirigente, una modifica statutaria che, ridimensionando le prerogative del CEN, rafforzasse contestualmente il ruolo del Segretario impegnerebbe economicamente l'Associazione in modo forse eccedente le sue attuali capacità di spesa, senza concreto vantaggio in rapporto al buon funzionamento (perché resterebbe aperto il problema dell'assenza di potere gerarchico sulle strutture associative diverse dalla Segreteria). In ultima analisi, lasciando invariate le prerogative del CEN, non resta che chiarire il ruolo del Segretario nell'ambito di un incarico associativo che, in considerazione del notevole impegno richiesto, diversamente da altri incarichi associativi dovrà comunque essere adeguatamente remunerato per la durata dell'incarico – come suggerito da Parise – con una "retribuzione di posizione" qualora il Segretario fosse un associato individuato tra il personale della Segreteria, oppure con una indennità corrispettiva qualora fosse individuato al di fuori della stessa (ipotesi quest'ultima che, oltre a essere quella auspicabile a parere di Morgese, appare comunque la più probabile vista l'esiguità numerica del personale di Segreteria e considerato che il CEN di turno può discrezionalmente individuare il segretario nella assai più vasta platea di tutti gli associati, ma non potrebbe vincolare il CEN successivo assumendo un segretario a tempo indeterminato).

Indipendentemente dalle modifiche statutarie possibili, è bene sapere che esse potranno contribuire a evitare alcune criticità, ma non risolveranno tutte le questioni emerse e discusse finora: in sede applicativa, sarà in ogni caso necessario valutare attentamente le forme apprestate dall'ordinamento per conciliare il carattere associativo e fiduciario dell'incarico a termine conferito al Segretario con le doverose tutele riconosciute al lavoratore: da un lato, infatti, è bene evitare, come raccomandato

da Morgese, assunzioni a tempo indeterminato finalizzate al rinnovo di incarichi che sono comunque a termine e, dall'altro, assicurare al Segretario di turno un inquadramento contrattuale effettivamente corrispondente alla natura delle prestazioni rese. In proposito, è bene tenere nel debito conto il dato di fatto che nella storia recente dell'AIB si è assistito all'avvicendamento di Segretari molto diversi tra loro per tipologia di competenze, esperienze e attività svolte (si pensi ad esempio quali e quanti segretari si siano avvicendati nel solo triennio 2005-2008), poiché anche questo dato suggerirebbe di introdurre maggiore flessibilità nello Statuto, lasciando al CEN di turno (come suggerisce Lietti) il compito e la responsabilità di modellare le soluzioni in rapporto tanto al fabbisogno, quanto ai profili in quel momento disponibili a rivestire l'incarico.

Per quanto sopra, una possibile modifica che, senza stravolgere l'ispirazione e l'impostazione del 2010, contribuisca ad aderire maggiormente alla situazione reale e a superare alcune contraddizioni, garantendo al contempo una qualche flessibilità, potrebbe essere:

Art. 24 Segretario generale		Note
<p>Viene nominato o confermato dal Comitato Esecutivo Nazionale con le modalità di cui all'art. 19, comma 3.</p> <p>È responsabile dell'esecuzione e della gestione delle attività deliberate dall'Assemblea e dal Comitato Esecutivo Nazionale. Su mandato del Presidente e del Comitato Esecutivo Nazionale rappresenta l'AIB nei rapporti con enti, istituzioni, collaboratori esterni e fornitori.</p> <p>Partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, dei quali redige e firma, unitamente al Presidente Nazionale, i verbali delle sedute e ne conserva i registri.</p>	<p>È nominato o confermato dal Comitato Esecutivo Nazionale tra gli Associati regolarmente iscritti, come previsto dall'art. 19, comma 3.</p> <p>Con il supporto della Segreteria nazionale, coadiuva il Presidente e il CEN nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo Nazionale e nel coordinamento delle strutture e dei servizi associativi. Su mandato del Presidente e del Comitato Esecutivo Nazionale rappresenta l'AIB nei rapporti con enti, istituzioni, collaboratori esterni e fornitori.</p> <p>Partecipa a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali, dei quali redige e firma, unitamente al Presidente Nazionale, i verbali delle sedute, assicurandone la conservazione.</p>	<p><i>La espressa menzione del requisito della regolare iscrizione in aggiunta al rinvio all'art. 19 terzo comma in questo caso appare opportuna affinché il vincolo associativo risulti evidente e non possa sfuggire a una lettura distratta.</i></p> <p><i>Questa modifica assicura il raccordo con gli artt. 19 e 20, ossia con le attribuzioni di Presidente e CEN</i></p>

<p>Sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione e provvede al buon andamento di essi.</p> <p>Propone al Presidente e al CEN l'articolazione della struttura organizzativa della segreteria, l'assunzione e la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori dell'Associazione.</p> <p>Individua nell'organico della Segreteria Nazionale un Responsabile amministrativo, che cura la tenuta dei libri contabili e controlla la regolarità formale delle scritture e dei documenti contabili e può partecipare a titolo consultivo alle riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale e del Consiglio Nazionale dei Presidenti Regionali.</p> <p>Coadiuvava il CEN, con la collaborazione del Responsabile amministrativo, nella predisposizione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo.</p> <p>Il Presidente Nazionale può delegare il compimento di tutte le operazioni su conti correnti e/o depositi bancari e postali al Segretario generale e al Responsabile amministrativo.</p>	<p>Eliminato</p> <p>Propone al Presidente e al CEN l'articolazione della struttura organizzativa della Segreteria nazionale, che deve comprendere un Responsabile amministrativo-contabile incaricato della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili.</p> <p>Eliminato</p> <p>Coadiuvava il CEN, con la collaborazione del Responsabile amministrativo-contabile, nella predisposizione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo.</p> <p>Eliminato (N.B.: salva verifica circa le ragioni per le quali il comma era stato inserito a suo tempo)</p>	<p><i>È il CEN a curare tutti i servizi dell'associazione (art. 19 comma 4. Lettera a.) ed è il Presidente nazionale responsabile della conduzione e del buon andamento (art. 20, comma 2).</i></p> <p><i>Questa previsione è assorbita e semplificata dalla modifica di cui al par. precedente. Non risulta necessario menzionare la possibilità che il R.A. partecipi alle riunioni degli Organi, potendo esservi invitato anche in mancanza di espressa previsione.</i></p> <p><i>Poiché tali compiti sono comunque subordinati a una delega espressa, che può essere o meno conferita e anche revocata, non sembrerebbe necessario menzionarla nello statuto. Per una valutazione più completa, sarebbe comunque utile acquisire il parere dei Revisori sul punto.</i></p>
--	---	--

